

# STATUTO SOCIALE

DELL' ASSOCIAZIONE LANIERA - IWTA

*Biella, 29.10.2024*

## **STATUTO della "ASSOCIAZIONE LANIERA IWTA"**

**1)** - Esiste, a' sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, una Associazione denominata "**ASSOCIAZIONE LANIERA IWTA**"- già "**ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL COMMERCIO LANIERO**".

### **SEDE**

**2)** - L'Associazione ha sede in Biella.

### **OGGETTO**

**3)** - L'Associazione ha per scopo, rimosso qualsiasi intento lucrativo, la promozione di ogni iniziativa utile a favorire il commercio, la manifattura e la rappresentanza delle materie prime tessili naturali in genere e di tutelare gli interessi morali e materiali degli operatori e del settore. Per conseguire tali sue finalità, l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

- a) promozione di progetti che contribuiscano alla certificazione del miglioramento delle prestazioni dei prodotti tessili, tra cui la creazione di marchi di qualità;
- b) promozione di progetti e sviluppo di studi e ricerche;
- c) promozione di incontri anche periodici tra operatori del settore tessile;
- d) promozione di ogni altra forma di collaborazione volta a perseguire gli obiettivi indicati;
- e) coordinamento e partecipazione in altre Associazioni, nazionali e internazionali, che operino con le stesse metodiche e finalità;
- f) sensibilizzazione dell'opinione pubblica, mediante attività congressuali, culturali e di comunicazione, di diffusione delle informazioni attraverso mezzi on line e off line, sui temi connessi alle proprie finalità;
- g) pubblicazioni (sia on-line sia off-line) su temi connessi alle proprie finalità;
- h) stanziamento o promozione di contributi e borse di studio a favore di soggetti che operino ricerche o altro genere di attività utili al perseguimento degli obiettivi che l'Associazione si propone;
- i) organizzazione di attività formative.

Per le citate finalità l'Associazione potrà esercitare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed all'estero senza limitazioni territoriali e non potrà svolgere attività diverse ad eccezione di quelle direttamente connesse o accessorie a quella istituzionale.

### **DURATA**

**4)** - L'Associazione ha durata illimitata.

### **PATRIMONIO**

**5)** - Il patrimonio è costituito:

- dal versamento di quote associative;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, oblazioni, donazioni e/o lasciti;
- dall'utile derivato dalle attività accessorie e connesse a quelle istituzionali;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio dell'Associazione con gli eventuali utili od avanzi di gestione è destinato integralmente al perseguimento dei fini istituzionali. Non può essere ripartito né distolto in qualunque forma dalla sua destinazione sia durante la vita che all'atto dello scioglimento dell'Associazione.

## **SOCI**

**6)** - Possono far parte dell'Associazione le imprese, italiane o estere, in forma individuale e collettiva, e gli enti aventi per scopo il commercio, la manifattura e la rappresentanza delle materie prime tessili in genere e le attività ad esse accessorie e complementari; potranno altresì partecipare le persone fisiche, le imprese e gli enti, che con la loro opera possano dare particolare lustro all'Associazione.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo. Il socio è tenuto a pagare all'atto dell'ammissione una quota associativa annuale all'Associazione nonché, qualora deliberato dal Consiglio Direttivo, una quota "una tantum".

L'ammissione quale socio effettivo decorre dalla data di accettazione della domanda ed è impegnativa fino al 31 dicembre del medesimo anno. Il vincolo d'iscrizione all'Associazione è annuale e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora il socio non presenti le proprie dimissioni, mediante comunicazione scritta con prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre mesi prima della scadenza annuale.

I Soci sono tenuti all'osservanza delle norme del presente statuto e delle delibere degli Organi Sociali.

Essi debbono inoltre fornire tutte quelle informazioni generali e notizie che fossero richieste nell'ambito delle competenze dell'Associazione, nonché, a tal fine, a rendere note eventuali variazioni intervenute.

Il socio si impegna all'osservanza del Codice Etico contestualmente alla sottoscrizione della domanda di adesione e ne conferma l'osservanza al rinnovo della quota associativa.

Il socio dimissionario, escluso o deceduto, perde ogni diritto nei confronti del patrimonio sociale e non ha diritto al rimborso della quota sociale e dei contributi eventualmente versati nè all'abbuono di quella dovuta per l'esercizio in corso.

**7)** - I soci sono: Effettivi, Onorari e Sostenitori.

I Soci Effettivi hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, fra quelle personalità che abbiano dato, con la loro opera, particolare lustro all'Associazione. I Soci Onorari non assumono obbligazioni al versamento di quote a favore dell'Associazione. I Soci Onorari, possono partecipare all'Assemblea al fine di esprimere pareri non vincolanti e collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale, non hanno diritto di voto e non possono far parte del Consiglio Direttivo.

I Soci Sostenitori sono quelli che sulla base dei contributi che vengono fissati di anno in anno dal Consiglio Direttivo, hanno esclusivamente il diritto di ricevere le pubblicazioni curate dalla Associazione. Essi non hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea e non hanno diritto di voto.

I Soci si impegnano ad osservare il presente Statuto. Si impegnano pure a dare la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste dagli organi dell'Associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascun associato.

L'Associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.

## **ESERCIZI**

**8)** - L'esercizio finanziario inizia al 1° gennaio di ogni anno e si chiude al 31 dicembre. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto annuale.

## **QUOTA ASSOCIATIVA**

**9)** - Tutti i soci effettivi, contribuiscono con una quota annuale, da versarsi all'atto dell'adesione o, in caso di rinnovo entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. L'ammontare della quota è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo anche in misura differenziata in ragione della tipologia degli associati. Non sono tenuti al versamento della quota associativa i membri cosiddetti onorari.

Oltre alla quota associative, ai Soci Effettivi potrà venire richiesta un'integrazione della quota associative annuale, per far fronte a particolari esigenze straordinarie sopravvenute.

## **PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO**

**10)** - La qualità di socio si perde:

a) per recesso, che deve essere notificato con lettera di dimissioni al Presidente;

b) per esclusione qualora:

- il socio manifesti comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione o si renda responsabile di gravi manchevolezze o sanzioni penali;

- il socio non versi la quota sociale entro il termine fissato nel sollecito dal Segretario.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il recesso o l'esclusione non danno diritto al rimborso di quote o somme a qualsiasi titolo versate e non dispensano dal pagamento di debiti contratti in precedenza con l'Associazione.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**11)** - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Revisore dei Conti.

## **ASSEMBLEE ORDINARIA E STRAORDINARIA**

**12)** - Le Assemblee dei soci sono ordinarie o straordinarie:

- l'Assemblea ordinaria approva il rendiconto annuale, nomina il Consiglio Direttivo ed il Revisore dei Conti, nomina altresì il proprio Presidente nonché uno/due Vice Presidenti;

- fornisce quando richiesta pareri consultivi e delibera su quanto altro venga sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Essa è convocata dal Presidente in relazione alle esigenze associative e comunque almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto annuale e ogni tre anni per il rinnovo del Revisore dei Conti;

- l'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo, sulla messa in liquidazione dell'Associazione e sull'eventuale adozione del regolamento interno.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta lo reputi il Consiglio Direttivo. L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria potrà altresì essere convocata su domanda motivata di almeno un decimo degli associati.

Le Assemblee ordinarie o straordinarie sono convocate presso la sede sociale o in altro luogo da stabilirsi, sia in Italia che all'Estero, mediante invito, almeno 5 giorni prima di quello fissato per la convocazione. L'avviso relativo sarà altresì esposto all'interno dei locali della sede.

L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei componenti ed in seconda convocazione col voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti l'Associazione ed in seconda convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 2/3 (due terzi) degli associati presenti.

Per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sarà comunque necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano (tenendo conto dell'anzianità di carica).

Ogni socio può farsi rappresentare alle assemblee da altro socio mediante semplice delega scritta. Ciascun socio non può ricevere più di tre deleghe per ciascuna assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, con il concorso del Segretario, la constatazione della legale rappresentanza dell'Assemblea. Non sono ammessi al voto i soci che non risultino in regola con le quote sociali, i Soci Onorari e i Soci Sostenitori. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta.

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano nel rispetto del metodo collegiale anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a condizione:

- 1) - che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare con tutti i mezzi ritenuti necessari od opportuni l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati;
- 2) - che sia consentito al Presidente ed a tutti gli altri soggetti partecipanti alla riunione, ivi compresi amministratori ed eventualmente sindaci, se nominati, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- 3) - che tutti i partecipanti possano seguire e partecipare alla discussione in tempo reale e facendo verbalizzare i propri interventi;
- 4) - che nell'avviso di convocazione l'Organo Amministrativo possa indicare che l'assemblea si terrà anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e comunque possa indicare le modalità di collegamento con facoltà di fornire le specifiche tecniche (piattaforma telematica, eventuali credenziali, link ecc.) anche in momenti successivi;
- 5) - che in difetto di uno o più dei presupposti di cui sopra il Presidente possa dichiarare non regolarmente costituita la riunione assembleare.

Verificandosi tali requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante, onde consentire la regolare stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

**13)** - Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da numero massimo due Vice Presidenti e da 5 (cinque) Consiglieri possibilmente rappresentanti i vari Distretti. Fanno parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto il Presidente uscente ed eventuali membri del Board IWTO iscritti all'Associazione nel limite del numero massimo come sopra indicato.

I Consiglieri durano in carica per due anni ovvero per la più breve durata stabilita dall'Associazione al momento della nomina e sono rieleggibili. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più amministratori i restanti provvederanno a sostituirli con apposita deliberazione. Gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla successiva assemblea.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nulla escluso od eccettuato.

Il Consiglio Direttivo delibera inoltre sull'ammissione/esclusione dei soci e sulla misura delle quote associative. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera sugli argomenti di competenza, a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo nomina il proprio Presidente nonché uno/due Vice Presidenti, qualora non via abbia già provveduto l'assemblea, nonché un Segretario ed un Tesoriere.

E' obbligo del Consigliere partecipare almeno al 60% (sessanta per cento) delle riunioni di Consiglio convocate nell'anno pena l'eventuale decadenza dalla carica.

Le decisioni del Consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario della riunione.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale.

### **RAPPRESENTANZA**

**14)** - La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e davanti ad ogni ordine e grado di giurisdizione spetta disgiuntamente al Presidente ed ai Vice Presidenti del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere provvede alle incombenze finanziarie dell'Associazione, dando esecuzione di volta in volta alle decisioni del Consiglio Direttivo in materia. Il Segretario provvede ad una ordinata gestione amministrativa.

#### **REVISORE CONTABILE**

**15)** - L'Associazione, qualora lo ritenga opportuno, a seguito di apposita deliberazione da parte dell'assemblea provvederà alla nomina di un Revisore dei Conti per vigilare sull'osservanza della Legge e dello statuto e accertare la regolare tenuta della contabilità.

#### **SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

**16)** - In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea in sede straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio dell'Associazione dedotte le passività verrà devoluto a scopo di pubblica utilità compatibile con le finalità istituzionali dell'ente ovvero ad altro senza scopo di lucro secondo le deliberazioni dell'assemblea degli associati in sede di scioglimento.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

**17)** - Per quanto non compreso nel presente statuto si fa riferimento a quanto stabilito in materia dal Codice Civile. L'Associazione NON è Ente del Terzo Settore ed alla stessa NON si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 117/2017.